

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1212

Art. 1.

1.1

Bisinella, Calderoli

Sopprimere l'articolo.

1.2

Sibilia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 8 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 17.

4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.».

1.3

De Petris

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta che esercitano le funzioni stabilite dalla legge.».

Conseguentemente, sopprimere il capo III (articoli 11, 12, 13, 14, 15).

1.4

De Petris

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.».

Conseguentemente, sopprimere il capo III (articoli 11, 12, 13, 14, 15).

1.5

Sibilia

Sopprimere il comma 1.

1.6

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge» inserire le seguenti: «in attesa della riforma costituzionale che modifichi il quarto comma dell'articolo 117, al fine di stabilire che le regioni stesse con propria legge, adottino e disciplinino le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati il cui territorio non può coincidere, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana».

1.7

Fazzone

Al comma 1, sopprimere la parola: «province».

1.8

Bisinella, Calderoli

Al comma 1, dopo le parole: «città metropolitane, province» inserire le seguenti: «aree metropolitane».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le aree metropolitane, costituite dai territori di almeno tre province confinanti, che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su proposta dei Comuni capoluogo, esercitano le funzioni di cui all'articolo 8.

2-ter. Sono organi delle aree metropolitane:

a) il Presidente dell'Area metropolitana, nominato dall'Assemblea dei Sindaci all'interno dei componenti il Consiglio metropolitano;

b) il Consiglio dell'Area metropolitana, costituito dai sindaci dei Comuni capoluogo;

c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai rappresentanti di ogni singola area nella misura di uno per ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Sindaci dei comuni delle singole aree. Nell'assemblea appositamente convocata dal Sindaco del Comune capoluogo di ciascuna area, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre nomi di componenti proposti per l'assemblea. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8 comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino alla concorrenza del numero di componenti l'assemblea eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano. Nel caso in cui il componente eletto cessa dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dall'assemblea e subentra il primo dei non eletti».

1.9

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «conformare».

1.10

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «il loro ordinamento» con le seguenti: «i rispettivi ordinamenti».

1.11

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» con le seguenti: «al principio di sussidiarietà».

1.12

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» con le seguenti: «al principio di differenziazione».

1.13

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» con le seguenti: «al principio di adeguatezza».

1.14

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sopprimere la parola: «sussidiarietà».

1.15

Fazzone

Al comma 1, dopo la parola: «sussidiarietà» inserire le seguenti: «solidarietà istituzionale, coerenza, efficienza ed efficacia amministrativa».

1.16

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sopprimere la parola: «, differenziazione».

1.17

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sopprimere le parole: «e adeguatezza».

1.18

Fazzone

Al comma 1, inserire alla fine le seguenti parole: «principi di efficacia ed efficienza».

1.19

Fazzone

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione».

1.20

Fazzone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le comunità istituzionali sono organizzate dalla presente legge, attraverso un esercizio diversificato funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individuando il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza».

1.21

Fazzone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive.».

1.22

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere il comma 2.

1.23

Malan

Sopprimere il comma 2.

1.24

Sibilia

Sopprimere il comma 2.

1.25

Fazzone

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle province con le funzioni di cui alla presente legge che hanno finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta che esercitano le funzioni stabilite dalla legge e dalla costituzione».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

1.26

Fazzone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle province con le funzioni di cui all'articolo 8».

1.27

Fazzone

Al comma 2, sostituire le parole: «le città metropolitane sono enti di area vasta» con le seguenti: «le città metropolitane e le province sono enti di primo livello ed eleggono i propri organi secondo le leggi vigenti».

1.28

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sostituire la parola: «vasta» con la parola: «estesa».

1.29

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta» inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.30

Maurizio Rossi, Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta» inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.31

De Petris

Al comma 2, dopo le parole: «enti territoriali di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.32

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.33

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.34

Fucksia

Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.35

Fazzone

Al comma 2, dopo le parole: «sono enti di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.36

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.37

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.38

Sibilia

Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».

1.39

Fazzone

Al comma 2, sopprimere le parole: «le funzioni di cui all'articolo 8».

1.40

Fazzone

Al comma 2, sostituire le parole: «con le funzioni di cui all'articolo 8» con le seguenti: «e svolgono funzioni fondamentali attribuite dalla presente legge, in virtù delle condizioni specifiche dei rispettivi territori».

1.41

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «le funzioni» con le seguenti: «i compiti».

1.42

D'Alì

Al comma 2, dopo le parole: «le funzioni» aggiungere le seguenti: «disciplinati con legge regionale».

1.43

Fazzone

Al comma 2, sostituire le parole: «e con le seguenti finalità istituzionali generali; cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo» con le seguenti: «con le funzioni e finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; gestione integrata delle infrastrutture e delle reti di comunicazione: cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello nazionale ed europeo».

1.44

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sopprimere le parole: «istituzionale generali».

1.45

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sopprimere le parole: «cura dello».

1.46

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sostituire le parole: «cura dello» con le seguenti: «promozione dello».

1.47

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, sostituire la parola: «cura», con la seguente: «attenzione».

1.48

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, sopprimere la parola: «strategico».

1.49

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, dopo la parola: «strategico», inserire la parola: «e sostenibile».

1.50

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sostituire le parole: «del territorio metropolitano» con le seguenti: «dell'area metropolitana»

1.51

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sopprimere le parole: «promozione e».

1.52

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «sviluppo».

1.53

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gestione».

1.54

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sopprimere lo parola: «integrata».

1.55

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sopprimere le parole: «delle infrastrutture».

1.56

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sopprimere le parole: «e delle reti».

1.57

D'Alì

Al comma 2, dopo le parole: «reti di comunicazioni» aggiungere le seguenti: «non di interesse regionale».

1.58

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sostituire le parole: «istituzionali afferenti» con le seguenti: «con gli altri enti relativi».

1.59

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sopprimere le parole: «, ivi comprese quelle a livello europeo».

1.60

D'Alì

Al comma 2, alla fine sopprimere le seguenti parole: «ivi comprese quelle a livello europeo».

1.61

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, sopprimere le parole: «ivi comprese quelle a livello europeo».

1.62

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, dopo le parole: «ivi comprese quelle a livello,» inserire le parole: «nazionale ed».

1.63

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanetti

Al comma 2 sostituire le parole: «a livello europeo» con la parola: «comunitarie».

1.64

Sibilia

Sopprimere il comma 3.

1.65

Fazzone

Sopprimere il comma 3.

1.66

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

3-bis. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:

a) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

3-ter. Le restanti funzioni, di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico sono esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.

Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 2, premettere il seguente: 1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: «*c-ter*) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso».

1.67

Piccoli, Marin, Zanettin

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. Le Province sono enti-territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III. Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, situate nell'area di intervento della Convenzione delle Alpi, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403, sono riconosciute, in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e dell'articolo

174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 17.».

1.68

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le province sono enti territoriali disciplinati ai sensi del capo III.».

1.69

Fazzone

Al comma 3, alle parole: «le Province sono enti territoriali di area vasta» premettere le seguenti: «Fermo restando le garanzie di cui agli articolo 118 della Costituzione».

1.70

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 3 sostituire la parola: «vasta» con la parola: «estesa».

1.71

Fazzone

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.72

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 3 sopprimere le parole: «con territorio interamente montano e».

1.73

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 3 sostituire la parola: «interamente» con la seguente: «prevalentemente».

1.74

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 3 sostituire la parola: «confinanti» con la seguente: «contigui».

1.75

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 3 sostituire la parola: «specificità» con la seguente: «peculiarità».

1.76

Fazzone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Province di cui al comma 3, esercitano le seguenti funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e contratto in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa« alle scuole secondarie di secondo grado.

Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

1.77

Pizzetti, *relatore*

I commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

«4. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le Unioni e le fusioni di Comuni sono disciplinate dal Capo V della presente legge».

1.78

Malan

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti od appartenuti a comunità montane nel caso di mancato rispetto dei costi *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, esercitano obbligatoriamente in forma associata, le funzioni fondamentali di cui all'articoli 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, attraverso convenzioni fra comuni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Unioni di Comuni di cui all'articolo 32 dello stesso decreto.

5. I commi 28, 28-*bis* 29, 30, 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.

6. Il decreto del Ministero dell'Interno 11 settembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2013, è abrogato».

1.79

Arrigoni, Bisinella, Calderoli

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni inferiori a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti od appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, nel caso di mancato rispetto dei «costi *standard*» di cui al decreto legislativo n. 216 del 2010, le funzioni fondamentali come indicate dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, attraverso «Convenzioni fra Comuni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 o Unioni di Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. i commi 28, 28-*bis*, 29, 30, 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e sue modifiche ed integrazioni vengono abrogati.

6. Il decreto 11 settembre 2013 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2013, è abrogato».

1.80

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, una volta trasferite le funzioni, sopprimono gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.81

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti nella sfera di competenze primarie dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.82

Bisinella, Calderoli

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.83

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.84

Fazzone

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.85

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.86

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardillo, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.87

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.88

Maurizio Rossi, Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.89

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali composti da due o più comuni, la cui disciplina ricade nel capo V e nelle rispettive leggi regionali e, in alternativa, nelle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.90

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono a sopprimere e riordinare gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.91

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni di carattere primario di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.92

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, alternativamente, alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.93

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale trova disciplina nelle disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.94

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I comuni, per l'esercizio congiunto di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.95

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. La disciplina normativa inerente all'organizzazione statale periferica di livello provinciale è coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.96

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, si avvalgono delle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.97

Bisinella, Calderoli

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.98

Basinella, Calderoli

Sostituire i commi da 4 a 7 con il seguente:

«4. I comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni».

1.99

Sibilia

Sopprimere il comma 4.

1.100

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:

a) viabilità e trasporti;

b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

4-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, e gli altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.

4-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.

1.101

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 dopo le parole: «enti locali» inserire la parola: «non territoriali».

1.102

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «costituiti da» con la seguente: «di».

1.103

Bisinella, Calderoli

Al comma 4, sopprimere le parole: «da due o».

1.104

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sopprimere le parole: «due o».

1.105

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sopprimere le parole: «o più».

1.106

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «associato» con la seguente: «congiunto».

1.107

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «associato» con la seguente: «integrato».

1.108

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sopprimere le parole: «funzioni o».

1.109

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sopprimere le parole: «o servizi».

1.110

Bisinella, Calderoli

Al comma 4, dopo le parole: «servizi», inserire le seguenti: «o attività».

1.111

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «di loro competenza» con le seguenti: «loro assegnate».

1.112

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «di loro competenza» con le seguenti: «loro spettanti».

1.113

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.114

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «non superiore».

1.115

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «2.000 abitanti, ovvero a 1.000 abitanti».

1.116

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «3.000 abitanti, ovvero a 2.000 abitanti».

1.117

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «6.000 abitanti, ovvero a 4.000 abitanti».

1.118

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «7.000 abitanti, ovvero a 5.000 abitanti».

1.119

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «8.000 abitanti, ovvero a 6.000 abitanti».

1.120

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «5.000» con la parola: «4.000».

1.121

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sopprimere le parole: «o sono appartenuti».

1.122

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «integralmente» con la parola: «sostanzialmente».

1.123

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sopprimere le parole: «una o».

1.124

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «o più isole» con la seguente: «isola».

1.125

Malan

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «costituiscono» con le parole: «possono costituire» e sopprimere la parola: «obbligatoriamente».

Conseguentemente, al termine del comma, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, ai fini dei trasferimenti di risorse dagli altri livelli di governo, so considerano territori e popolazione

secondo parametri oggettivi e omogenei, indipendentemente dalla loro suddivisione in comuni o unioni di comuni».

1.126

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «costituiscono» con la seguente: «formano».

1.127

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «costituiscono» con la seguente: «creano».

1.128

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «obbligatoriamente» con la seguente: «necessariamente».

1.129

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «associato» con la seguente: «congiunto».

1.130

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «associato» con la seguente: «integrato».

1.131

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «delle funzioni» con le seguenti: «dei compiti».

1.132

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 4, le parole: «e salvo il ricorso ad apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «e salvo il ricorso, fino al 31 dicembre 2015, ad apposite convenzioni».

1.133

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «apposite convenzioni» con le seguenti: «appositi accordi e deleghe».

1.134

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «apposite convenzioni» con le seguenti: «appositi accordi».

1.135

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «apposite convenzioni» con le seguenti: «apposite deleghe».

1.136

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 dopo le parole: «apposite convenzioni» aggiungere le seguenti: «e deleghe».

1.137

Malan

Al comma 4, aggiungere al termine il seguente periodo: «Tali unioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, che siano collegati fra di loro da strade carrozzabili e i cui capoluoghi abbiano la distanza stradale massima di 25 chilometri fra i capoluoghi più distanti. Sono altresì obbligatorie per comuni al di sotto dei limiti di popolazione di cui al periodo precedente con comuni di popolazione anche superiore che siano collegati da strada carrozzabile asfaltata, se la somma degli abitanti dell'unione che ne risulta non supera i 10.000 abitanti e se la distanza stradale fra i capoluoghi non supera i 15 chilometri».

1.138

Malan

Al comma 4, aggiungere al termine il seguente periodo: «Tali unioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti, ovvero a 1.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, che siano collegati fra di loro da strade carrozzabili e i cui capoluoghi abbiano la distanza stradale massima di 25 chilometri fra i capoluoghi più distanti».

1.139

D'Alì

Al comma 4, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Con legge ordinaria sono individuati le funzioni ed i servizi per i quali le aggregazioni di comuni, fusioni o unioni devono raggiungere una massa demografica minima di 150.000 abitanti».

1.140

Lanzillotta, Susta

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei territori montani nei quali sono costituite le comunità montane queste svolgono il complesso delle funzioni da gestire in forma associata. In nessun territorio può insistere più di una forma associata tra comuni».

1.141

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 29 (Norme finali), dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «32-bis. Al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, sono disposti la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto ca-pofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capo fila. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

1.142

Sibilia

Sopprimere il comma 5.

1.143

Fazzone

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.144

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «neutralizzare» con la seguente: «evitare».

1.145

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «neutralizzare» con la seguente: «ridurre».

1.146

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «determinazione» con la seguente: «fissazione».

1.147

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «determinazione» con la seguente: «individuazione».

1.148

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire le parole: «degli obiettivi» con le seguenti: «dei parametri».

1.149

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «connessi» con la seguente: «conseguenti».

1.150

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire le parole: «alla gestione» con le seguenti: «all'esercizio».

1.151

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sopprimere le parole: «funzioni e».

1.152

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «funzioni» con la seguente: «compiti»

1.153

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sopprimere le parole: «e servizi».

1.154

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «servizi» con la seguente: «compiti».

1.155

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» dopo le parole: «sono disposti la» inserire la seguente: «parziale».

1.156

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «diminuzione».

1.157

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «corrispondente» con la seguente: «parallelo».

1.158

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «aumento» con la seguente: «innalzamento».

1.159

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «1° febbraio».

1.160

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis». sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «1° marzo».

1.161

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti : «, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno».

1.162

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e al Ministero dello sviluppo economico».

1.163

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e al Ministero dell'interno».

1.164

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «in riduzione» con la seguente: «minori».

1.165

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «in aumento» con la seguente: «maggiori».

1.166

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «istanze» con la seguente: «richieste».

1.167

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «1° febbraio».

1.168

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «15 febbraio».

1.169

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo, Palermo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi e delle attività, rientranti nelle funzioni fondamentali dei comuni, l'esercizio associato dei quali costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.».

1.170

Fazzone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane dalla presente legge, secondo quanto previsto dalle norme del capo VI della legge in esame.».

1.171

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sopprimere il comma 6.

1.172

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere il comma 6.

1.173

Sibilia

Sopprimere il comma 6.

1.174

Fazzone

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

1.175

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disciplinate» con la seguente: «regolate».

1.176

Bisinella, Calderoli

Al comma 6, dopo le parole: «successive modificazioni.», aggiungere il seguente periodo: «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane; secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.».

1.177

Malan

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«16-bis. Le funzioni di segretario dell'unione di comuni sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa. Le funzioni di cui al comma 2. dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a favore dei comuni aderenti all'Unione, possono essere svolte dal Segretario dell'Unione con il compenso disciplinato ai sensi del comma 6, dello stesso articolo».

1.178

Fazzone

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società, e gli organismi comunque denominati, che esercitano compiti rientranti tra le funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

1.179

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme, Longo

Sopprimere il comma 7.

1.180

Sibilia

Sopprimere il comma 7.

1.181

Malan

Al comma 7, lettere b) e b-bis) sostituire in entrambi i casi la data «2014» con la seguente: «2015».

1.182

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».

1.183

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 maggio 2014».

1.184

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

1.185

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.186

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.187

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 ottobre 2014».

1.188

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 novembre 2014».

1.189

Bisinelli, Calderoli

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.

7-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviatigli inviti a presentare offerta».

1.190

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.

7-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviatigli inviti a presentare offerta».